Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio "Sanità, lavoro e politiche sociali"

Codice sito: 4.10/2023/3/CSR

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0001488 P-4.37.2.10
del 13/01/2023
44027381

Al Ministero della salute
- Gabinetto
  gab@postacert.sanita.it
- Direzione generale della prevenzione sanitaria
  dgprev@postacert.sanita.it

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
  gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
- Ufficio legislativo
  ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Gabinetto
  segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministero dell'interno
- Gabinetto
  gabinetto.ministro@pec.interno.it
- Ufficio legislativo
  affarilegislativi.prot@pec.interno.it

Al Ministero della difesa
- Gabinetto
  udc@gabmin.difesa.it
- Ufficio legislativo
  legislativo@postacert.difesa.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
  ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
C/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna
Coordinatore Commissione salute
sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it

All'Assessore della Regione Lombardia
Vice-Coordinatore Commissione salute
welfare@pec.regione.lombardia.it

All'Assessore della Regione Piemonte
Coordinatore Vicario Commissione salute
commissione.salute@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sullo schema di decreto interministeriale recante i programmi di formazione e le modalità per assicurare una formazione adeguata ai componenti delle squadre speciali di intervento. **ID MONITOR 3999**

Si trasmette la nota del 9 gennaio 2023 con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto indicato in oggetto che sarà reso disponibile anche sul sito www.statoregioni.it con il codice 4.10/2023/3.

Al riguardo, si comunica che è convocata una riunione tecnica, in modalità videoconferenza, per il giorno 25 gennaio 2023, alle ore 13.00. Pertanto, si invita a far pervenire, entro le ore 18.00 del 24 gennaio, all'indirizzo e-mail: m.massacesi@governo.it e l.ducci@governo.it, i nominativi dei rappresentanti che parteciperanno all'incontro ed i relativi indirizzi di posta elettronica al fine dell'invio dei parametri di accesso che saranno comunicati entro le ore 11.00 del giorno della riunione la quale sarà aperta dalle ore 12.45.

Al riguardo, si comunica che alla riunione potranno partecipare al massimo 4 rappresentanti per il Ministero proponente e per il Coordinamento regionale, 2 rappresentanti per le altre Amministrazioni centrali interessate, per l'ANCI e per l'UPI e 1 rappresentante per Regione.

Infine, si ricorda a coloro che parteciperanno all'incontro di inserire espressamente il proprio nome al fine del riconoscimento.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Saverio Lo Russo

DAR-0000813-A-09/01/2023

Ministero della Salute
GAB
0000237-P-09/01/2023
I.5.i.v/2022/3
560043922

Ministero della Salute

Capo di Gabinetto

Al Cons. Saverio Lo Russo
Direttore dell'Ufficio III
Coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza Stato-Regioni
Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie
statoregioni@mailbox.governo.it

e p.c.

Alla Direzione generale della prevenzione sanitaria

OGGETTO **Schema di decreto dei Ministri della Salute e del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'Interno e della Difesa, recante i programmi di formazione e le modalità per assicurare una formazione adeguata ai componenti delle squadre speciali di intervento: parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 172, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. ID MONITOR 3999.**

Si trasmette lo schema di decreto in oggetto, unitamente alla relazione illustrativa, al formale concerto dei Dicasteri interessati nonché al preventivo parere dell'Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione, da sottoporre alla prima seduta utile della Conferenza Stato Regioni al fine di acquisire il previsto parere, ai sensi dell'articolo 172, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

IL CAPO DI GABINETTO
Prof. Avv. Arnaldo Morace Pinelli

ACH/RA

Il MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

VISTA la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, in particolare, l'articolo 17 "*Attività di informazione preliminare e formazione per lavoratori addetti all'emergenza*",

VISTO il decreto legislativo del 31 luglio 2020, n.101, recante "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*";

VISTO, in particolare, l'articolo 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 che prevede che "*Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa e sentito l'ISIN, previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui al comma 4 una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere.*";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, recante "*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229*";

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*",

che stabilisce che il "*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*" è rinominato "*Ministero della transizione ecologica*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2022, recante *"Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell'articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "*Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previsto dal comma 2 dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101"*;

SENTITO l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN);

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e di Bolzano nella seduta del...;

VISTA la comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33 del Trattato Euratom;

DECRETA

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, i programmi di formazione e di aggiornamento e le modalità di formazione e aggiornamento per i componenti delle squadre speciali di intervento, per le attività che essi sono chiamati a svolgere, ove necessario, nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, si applica la seguente definizione:
   «Squadre speciali di intervento o squadre speciali di emergenza»: squadre impiegate, ove occorra, nell'attuazione dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il cui personale, individuato su base volontaria, è suscettibile di incorrere, durante gli interventi che è chiamato a svolgere, in un'esposizione professionale di emergenza. Al personale di dette squadre si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 3
(Modalità di formazione e aggiornamento)

1. Il personale delle squadre speciali di intervento deve frequentare e superare un corso di formazione della durata di 3 settimane (105 ore) suddiviso in una parte teorica e in una parte pratica secondo il programma di formazione di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il corso deve prevedere una verifica finale delle competenze acquisite articolata in due fasi:
    a. Verifica delle conoscenze teoriche, mediante una prova scritta a risposta chiusa oppure a risposta aperta, o in alternativa una prova orale.
    b. Verifica delle abilità pratiche: il candidato verrà posto di fronte alla simulazione di uno scenario di emergenza in cui dovrà procedere all'analisi spettrometrica gamma qualitativa in situ per riconoscere i radionuclidi presenti.
3. In seguito al superamento della verifica finale deve essere rilasciato un certificato di formazione che attesti il superamento del corso.
4. Il personale delle squadre speciali di intervento deve mantenere nel tempo una formazione adeguata alle attività che essi sono chiamati a svolgere in relazione all'evoluzione tecnico-scientifica del settore, alla normativa nazionale sulle radiazioni ionizzanti e agli scenari di emergenza radiologica e nucleare. A tal fine, le competenze acquisite devono essere aggiornate ad intervalli non superiori ai 5 anni, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento professionale teorico pratico della durata di 15 ore, secondo il programma di formazione di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. All'esito dei corsi di aggiornamento professionale deve essere rilasciato un attestato dell'avvenuto aggiornamento.
6. I corsi di formazione e aggiornamento sono organizzati dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dal Ministero della Difesa, limitatamente al personale afferente al proprio Dicastero.
7. I corsi di formazione e aggiornamento devono essere tenuti da personale altamente qualificato che abbia specifiche competenze nelle materie relative ai programmi indicati nell'allegato I e nell'allegato II del presente decreto.
8. Le lezioni pratiche, considerato l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti, devono essere erogate da personale classificato esposto in categoria A.

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto è aggiornato nel rispetto dell'evoluzione dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione Europea e internazionali in materia, dei possibili scenari di emergenza del Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 e dell'aggiornamento del Piano nazionale per le emergenze radiologiche e nucleari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2022.
2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Allegato I

Programma di formazione delle squadre speciali di intervento

Nel presente allegato sono individuati i contenuti del programma di formazione per le squadre speciali di intervento o squadre speciali di emergenza che possono essere impiegate, ove occorra, nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

L'obiettivo didattico della formazione delle squadre speciali di intervento è trasmettere semplici conoscenze teoriche e abilità pratiche per prepararsi all'attuazione delle misure di protezione in situazioni di esposizione di emergenza.

Si riporta di seguito il programma di formazione suddiviso in 3 settimane, per la durata complessiva di 105 ore.

Prima settimana	
Argomento	Contenuti
Elementi base di radioattività e radioprotezione	• Nozioni base di fisica delle radiazioni; • Richiami di radioattività; • Sorgenti naturali di radiazioni; • Principi di radioprotezione; • Effetti delle radiazioni ionizzanti sulla salute e sul corpo umano; • Limiti di dose; • Classificazione del personale.
Normativa di riferimento	• Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101; • Legislazione in materia di impiego dell'energia nucleare; • Compiti delle squadre speciali di intervento; • Cenni agli aspetti giuridici nell'ambito degli interventi di soccorso radiologico nucleari.
Concetti di radioprotezione e radiometria	• Radioprotezione operativa (schermi - distanze - tempo); • Radioprotezione del soccorritore; • Protezione individuale: descrizione di maschere, filtri, indumenti protettivi e DPI; • Radiometria e grandezze di misura; • Dosimetria: misura delle dosi;
Rilevazione e misura	• Irraggiamento e contaminazione; • Modalità di rilevamento e misura delle radiazioni:

	❖ Misura dell'esposizione; ❖ Misura della contaminazione superficiale (catena beta, smear test, ecc.); ❖ Modalità di campionamento; • Reti di pronto allarme e reti di monitoraggio della radioattività ambientale: organizzazione territoriale, modalità di interrogazione.
La strumentazione di misura	• Principi di funzionamento e tipologie degli strumenti; • Strumenti in dotazione alle squadre speciali di intervento; • Modalità d'impiego della strumentazione in dotazione.
Seconda settimana	
Argomento	Contenuti
Gestione delle emergenze radiologiche e nucleari	• La gestione delle emergenze (fasi, misure protettive) • Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari; • Piani locali di emergenza previsti dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101; • Decreti attuativi del Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Impiego delle Radiazioni ionizzanti	• Sorgenti radioattive utilizzate a scopi medici; • Macchine radiogene e acceleratori di particelle; • Sorgenti radioattive utilizzate nell'industria; • Sorgenti orfane e materiale metallico contaminato e/o attivo; • Trasporti di materiale radioattivo; • Cenni sulle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Impianti nucleari e Rifiuti radioattivi	• Generalità e tipologie di impianti; • Aspetti generali e specifici dei rischi connessi agli impianti nucleari; • Classificazione dei rifiuti; • Possibilità e tecniche di confinamento e trattamento del materiale radioattivo. Per questo modulo è preferibile condurre una site-visit in un impianto nucleare
Le procedure di intervento	• Scenari d'intervento, connessi alle pianificazioni di cui al Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101; • Pianificazione degli interventi;

	• Procedure di protezione individuale: scelta dei DPI e familiarizzazione con gli equipaggiamenti in dotazione; • Procedure di vestizione e svestizione degli indumenti protettivi, impiego operativo dell'indumento protettivo; • Procedure di decontaminazione, familiarizzazione ed impiego degli apparati di decontaminazione. Esecuzione di un'esercitazione pratica
Esercitazione	• Esecuzione di esercizi finalizzati alla ricerca di hot-spot e alla misurazione della radioattività; • Esecuzione di esercizi finalizzati alla ricerca ed alla delimitazione di aree; • Cenni di modellizzazione di ricaduta del contaminante radioattivo. Esecuzione di un'esercitazione pratica
Terza settimana	
Argomento	Contenuti
Spettrometria gamma	• Uso operativo della spettrometria gamma; • Interazione delle radiazioni gamma con la materia; • Catena di misura per spettrometria gamma. Esecuzione di un'esercitazione pratica
Spettrometria gamma	• Taratura di un rilevatore di tipo gamma: definizioni di taratura in energia e taratura in efficienza; Esecuzione di un'esercitazione pratica
Spettrometria gamma	• Uso campale della catena di misura; • Cenni sul rilevamento aereo. Esecuzione di un'esercitazione pratica
Esercitazioni sulle emergenze	• Gestione di un'emergenza; • Attuazione delle misure di protezione in caso di emergenza. Esecuzione di un'esercitazione pratica
Primo soccorso	• Nozioni elementari di primo soccorso; • Equipaggiamento di primo soccorso; • Procedure necessarie per la richiesta di assistenza medica via radio.
Verifica finale del corso	Test finale di corso

Allegato II

Programma di aggiornamento delle squadre speciali di intervento

Nel presente allegato sono individuati i contenuti del programma di aggiornamento per le squadre speciali di intervento o squadre speciali di emergenza che possono essere impiegate, ove occorra, nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio n. 101.

L'obiettivo didattico dell'aggiornamento del personale delle squadre speciali di intervento è quello di garantire il mantenimento di un'adeguata formazione sulle attività che essi sono chiamati a svolgere in relazione all'evoluzione tecnico-scientifica del settore, alla normativa nazionale sulle radiazioni ionizzanti e agli scenari di emergenza radiologica e nucleare. Si riporta di seguito il programma di formazione della durata complessiva di 15 ore.

Argomento	Contenuti
Normativa di riferimento e Gestione delle emergenze radiologiche e nucleari	• Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101; • Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2022; • Piani locali di emergenza previsti dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101; • Decreti attuativi del Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Rilevazione e strumentazione di misura	• Modalità di rilevamento e misura delle radiazioni: ❖ Misura dell'esposizione ❖ Misura della contaminazione superficiale (catena beta, smear test, ecc.) ❖ Modalità di campionamento • Strumenti in dotazione alle squadre speciali di emergenza • Modalità d'impiego della strumentazione in dotazione
Le procedure di intervento	• Scenari d'intervento e pianificazione degli interventi • Procedure di protezione individuale, scelta dei DPI e familiarizzazione con gli equipaggiamenti in dotazione. • Procedure di vestizione e svestizione dell'indumento protettivo; impiego operativo dell'indumento protettivo. • Procedure di decontaminazione, familiarizzazione ed impiego degli apparati di decontaminazione Esecuzione di esercitazione pratica

Ministero della salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Relazione illustrativa del decreto inerente la definizione dei programmi di formazione e delle modalità per assicurare ai componenti delle squadre speciali di intervento una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere, ai sensi dell'articolo 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Con il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, è stata data attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratome riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Il comma 5 dell'articolo 172, del presente decreto legislativo, prevede che "*con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa e sentito l'ISIN, previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui al comma 4 dell'art.172 del d.lgs.101/2020 una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101*".
Con nota di protocollo DGPRE n.0051152 del 10/11/2021 è stata richiesta la designazione del rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ministero coproponente per lo schema di decreto, al fine concordare le modalità di lavoro.
Successivamente, con note di protocollo DGPRE n.0010485 dell'08/02/2022 e DGPRE n.18213 del 21/03/2022, sono state richieste le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni, previste ai sensi dell'articolo 172 comma 5, per procedere all'elaborazione dello schema di decreto interministeriale. A tali richieste hanno risposto formalmente il Ministero della Transizione (nota DGPRE n.0013342 del 21/02/2022), il Ministero della Difesa (nota DGPRE n. 0016768 dell'11/03/2022), e l'ISIN (nota DGPRE n. 0030697 del 27/06/2022).
Lo schema di decreto è stato elaborato da un gruppo di lavoro tecnico, non formalmente istituito, al quale hanno partecipato le amministrazioni coinvolte ai sensi

dell'art.172 comma 5, eccetto il ministero dell'Interno che non ha dato riscontro alle richieste di designazione.

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli e due allegati:

- Art. 1 *(Campo di applicazione);*
- Art. 2 *(Definizioni);*
- Art. 3 *(Modalità di formazione e aggiornamento);*
- Art. 4 *(Disposizioni transitorie e finali);*
- Allegato I Programma di formazione;
- Allegato II Programma di aggiornamento.

L'Articolo 1 (*Campo di applicazione)* definisce il campo di applicazione del decreto che stabilisce i programmi di formazione e di aggiornamento nonché le modalità di formazione delle squadre speciali di intervento, per le attività che esse sono chiamate a svolgere, ove necessario, nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

L'Articolo 2 (*Definizione)* contiene la definizione di "squadre speciali di intervento o squadre speciali di emergenza" aggiuntiva rispetto alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

L'Articolo 3 *(Modalità di formazione e aggiornamento)* stabilisce che il personale delle squadre speciali di intervento deve frequentare e superare un corso di formazione della durata di 3 settimane (105 ore). Vengono definite all'interno dell'articolo anche le modalità di verifica delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche acquisite durante il corso. L'articolo disciplina anche le modalità di aggiornamento professionale per il personale delle squadre speciali di intervento, prevedendo la frequenza di un corso teorico pratico della durata 15 ore almeno ogni 5 anni, al fine di garantire un'adeguata formazione in relazione all'evoluzione tecnico-scientifica del settore, alla normativa nazionale sulle radiazioni ionizzanti e agli scenari di emergenza radiologica e nucleare. Inoltre l'articolo stabilisce quali sono gli enti che possono occuparsi di organizzare i corsi di formazione e che il personale docente deve essere altamente qualificato sulle materie dei programmi di formazione e aggiornamento.

L'Articolo 4 *(Disposizioni transitorie e finali)* regola l'aggiornamento del decreto in esame secondo l'evoluzione dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione Europea e internazionali in materia, dei possibili scenari di emergenza del Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 e dell'aggiornamento del Piano nazionale per le emergenze radiologiche e nucleari Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2022.

dell'art.172 comma 5, eccetto il ministero dell'Interno che non ha dato riscontro alle richieste di designazione.

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli e due allegati:

- Art. 1 *(Campo di applicazione);*
- Art. 2 *(Definizioni);*
- Art. 3 *(Modalità di formazione e aggiornamento);*
- Art. 4 *(Disposizioni transitorie e finali);*
- Allegato I Programma di formazione;
- Allegato II Programma di aggiornamento.

L'Articolo 1 (***Campo di applicazione)*** definisce il campo di applicazione del decreto che stabilisce i programmi di formazione e di aggiornamento nonché le modalità di formazione delle squadre speciali di intervento, per le attività che esse sono chiamate a svolgere, ove necessario, nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

L'Articolo 2 (***Definizione)*** contiene la definizione di "squadre speciali di intervento o squadre speciali di emergenza" aggiuntiva rispetto alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

L'Articolo 3 ***(Modalità di formazione e aggiornamento)*** stabilisce che il personale delle squadre speciali di intervento deve frequentare e superare un corso di formazione della durata di 3 settimane (105 ore). Vengono definite all'interno dell'articolo anche le modalità di verifica delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche acquisite durante il corso. L'articolo disciplina anche le modalità di aggiornamento professionale per il personale delle squadre speciali di intervento, prevedendo la frequenza di un corso teorico pratico della durata 15 ore almeno ogni 5 anni, al fine di garantire un'adeguata formazione in relazione all'evoluzione tecnico-scientifica del settore, alla normativa nazionale sulle radiazioni ionizzanti e agli scenari di emergenza radiologica e nucleare. Inoltre l'articolo stabilisce quali sono gli enti che possono occuparsi di organizzare i corsi di formazione e che il personale docente deve essere altamente qualificato sulle materie dei programmi di formazione e aggiornamento.

L'Articolo 4 ***(Disposizioni transitorie e finali)*** regola l'aggiornamento del decreto in esame secondo l'evoluzione dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione Europea e internazionali in materia, dei possibili scenari di emergenza del Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 e dell'aggiornamento del Piano nazionale per le emergenze radiologiche e nucleari Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2022.

L'Allegato I (Programma di formazione delle squadre speciali di Intervento) contiene il programma di formazione delle squadre speciali di intervento che è suddiviso in 3 settimane, per una durata complessiva di 105 ore. Nell'allegato sono riportate per ciascuna settimana le materie che dovranno essere oggetto di formazione.

L'Allegato II (Programma di aggiornamento delle squadre speciali di Intervento) contiene il programma di aggiornamento delle squadre speciali di intervento che è suddiviso in 3 moduli, per una durata complessiva di 15 ore. Nell'allegato sono riportate per ciascun modulo le materie che dovranno essere oggetto di formazione.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto dei Ministri della Salute e del Lavoro e delle politiche sociali viene adottato ai sensi dell'articolo 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, che prevede che: "*Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa e sentito l'ISIN, previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui al comma 4 una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere*".

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, nel rispetto dell'articolo 245 del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti che ne derivano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

0005147-23/09/2022-LEG-LEG-A

.UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0021147.22-09-2022

Ministero della Transizione Ecologica

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Ministero della salute
Ufficio Legislativo
leg@postacert.sanita.it

e.p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero dell'interno
Ufficio legislativo
affarilegislativi.prot@pec.interno.it

Al Ministero della difesa
Ufficio legislativo
legislativo@postacert.difesa.it

All'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare
e la Radioprotezione
isin-udg@legalmail.it

Oggetto: Determinazione ai sensi dell'articolo 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dei programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre speciali di intervento, di cui al comma 4 del medesimo articolo, una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere, ove occorra, nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Si esprime il formale concerto di questo Ministero sullo schema di decreto in oggetto.

Il Capo Ufficio Vicario
Giovanni Di Scipio

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 0657225644-45-46 - Fax. 0657288396
e-mail: ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it - e-mail PEC: ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

PROT. 4936/2022

Da: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it
A: leg@postacert.sanita.it;
Cc: legislativo@postacert.difesa.it; UfficioLegislativo@pec.minambiente.it; affarilegislativi.prot@pec.interno.it; segreteria.ualrp@pec.interno.it; isin-udg@legalmail.it; cbaratta@lavoro.gov.it; rieva@lavoro.gov.it; slagonegro@lavoro.gov.it;
Oggetto: Determinazione ai sensi dell'art. 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 dei programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre speciali di intervento, di cui al comma 4 del medesimo articolo, una for

Partenza - Roma, 09/09/2022
Prot. 29 / 0007977

Si riscontra la nota prot.4894 del 7 settembre u.s., concernente l'oggetto, per comunicare che, all'esito del coordinamento con la competente Direzione generale, non vi sono osservazioni da formulare.

Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Ufficio legislativo
Via Veneto, 56 - 00187 Roma
☎ *+39 06 48161753 - Voip 8753*
✉ *ufficiolegis@lavoro.gov.it*
Pec: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

MODULARIO
INTERNO – 54

0005781-10/11/2022-LEG-LEG-A
MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Fasc. n. 21-21/A2022-001962/UFF. VIII

Roma, data del protocollo

AL MINISTERO DELLA SALUTE
Ufficio legislativo

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio legislativo

ALL'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE

ROMA

OGGETTO: Determinazione ai sensi dell'articolo 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dei programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre speciali di intervento, di cui al comma 4 del medesimo articolo, una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere, ove occorra, nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Concerto.

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, pervenuto in data 7 settembre 2022, si esprime il formale concerto di questa Amministrazione.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Paolo Formiciola

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio Protocollo - Prot. Uscita N.0019880 del 10/11/2022

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

0005135-22/09/2022-LEG-LEG-A

Ministero della Difesa

UFFICIO LEGISLATIVO

All.: //

OGGETTO: Determinazione ai sensi dell'articolo 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dei programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre speciali di intervento, di cui al comma 4 del medesimo articolo, una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere, ove occorra, nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Al MINISTERO DELLA SALUTE ROMA
Ufficio legislativo

^^^^^^
Riferimento lettera Ministero della salute prot. n.4894 del 7 settembre 2022.
^^^^^^

In esito a quanto richiesto con la lettera in riferimento, si esprime l'assenso di questo Dicastero all'ulteriore corso di adozione del provvedimento in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Salvatore LUONGO

Firmato digitalmente da/Signed by:
LORENZO MONTEMURRO
In data/On date:
mercoledì 21 settembre 2022 17:52:51

Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore

0041809-05/10/2022-DGPRE-MDS-A

Ministero della Salute
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

e p. c. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo
PEC: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Ministero dell'interno
Ufficio legislativo
PEC: affarilegislativi.prot@pec.interno.it

Ministero della transizione ecologica
Ufficio legislativo
PEC:
UfficioLegislativo@pec.minambiente.it

Ministero della difesa
Ufficio Legislativo
PEC: legislativo@postacert.difesa.it

Presidenza dei Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento
Ufficio di Gabinetto
PEC:
legislativo.rapportiparlamento@pec.governo.it

Oggetto: Schema di DPCM recante determinazione ai sensi dell'art 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, dei programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre speciali di intervento, di cui al comma 4 del medesimo articolo, una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere, ove occorra, nei piani di emergenza di cui il titolo XIV, Capo I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101. Trasmissione parere.

Si fa riferimento alla nota del 07/09/2022, prot. n.1208, con cui codesto Ministero ha trasmesso lo schema del DPCM in parola per il seguito di competenza.

Al riguardo, questo Ispettorato esprime il proprio parere favorevole alla prosecuzione dell'*iter* di approvazione del suddetto DPCM.

Avv. Maurizio Pernice

MAURIZIO PERNICE
04.10.2022
16:31:36 UTC

PAOLO ZEPPA
26.09.2022
11:44:33
GMT+01:00